

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Attualità

Sanzioni costituzionalmente robuste

5 Settembre 2006

Normativa adeguata sul solco della "censura" operata dalla Consulta alla precedente versione



La legge di conversione del DI 223/2006 ha inserito, nel citato decreto, l'articolo 36-bis, che contiene interessanti novità in materia di contrasto sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'articolo in questione, al comma 7, lettere a) e b), modifica, sostituendoli, rispettivamente i commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 aprile 2002, n. 73.

I cambiamenti apportati, che si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, interessano, da un lato, le sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori irregolari e, dall'altro, quelle concernenti gli organi competenti alla loro applicazione.

Sotto il primo aspetto viene rimossa dall'ordinamento la sanzione di cui al citato comma 3, per l'utilizzo di lavoro irregolare, che non è più fissata in misura proporzionale ("*...dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione*"), ma quantificata in un una somma che varia "*...da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo*".

Così come precisato dall'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 28/E** del 4 agosto 2006, la modifica introdotta in sede di conversione, ha accolto in sostanza le conclusioni cui era pervenuta la Corte costituzionale (sentenza del 14 aprile 2005, n. 144), che aveva dichiarato incostituzionale

l'articolo 3, comma 3, del Dl n. 12 del 2002, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno nel quale è stata constatata la violazione, e che aveva ulteriormente incrementato il contenzioso su tale questione.

La scelta del legislatore appare, in effetti, del tutto condivisibile, avendo provveduto a eliminare, con l'entrata in vigore della legge di conversione, una norma tacciata di incostituzionalità dalla Corte, e che, di fatto, creava gravi disuguaglianze nella determinazione della sanzione, a causa di una presunzione assoluta che determinava la lesione del diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, dal momento che precludeva all'interessato ogni possibilità di provare circostanze attinenti alla propria effettiva condotta, in grado di incidere sulla entità della relativa sanzione.

La disposizione censurata determinava, inoltre, la irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali (come, ad esempio, nel caso di soggetti che utilizzavano lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione fosse avvenuta nella medesima data).

Ciò non toglie che con la manovra-*bis* si è inteso rafforzare il contrasto al lavoro sommerso.

La nuova sanzione, infatti, determinata in misura fissa, entro un limite minimo e massimo, sarà comunque maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo, la cui prova non appare tuttavia semplice per gli organi accertatori, venendo meno, appunto, la presunzione assoluta secondo cui il lavoratore in nero prestava la sua attività sin dal 1° gennaio.

Rilevanti novità, come si diceva, sono state introdotte dall'articolo 36-*bis* in commento, riguardo agli organi legittimati all'irrogazione delle suddette sanzioni.

Se da un lato, infatti, resta ferma la disposizione del comma 4, articolo 3, del decreto legge n. 12 del 2002, in base alla quale "*alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro*", compresi pertanto gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, con la modifica del successivo comma 5, l'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla constatazione della violazione non spetta più all'Agenzia delle entrate, ma alla direzione provinciale del Lavoro competente.

In base alla pregressa formulazione dell'articolo 3, comma 5, alla sanzione in argomento, irrogata dall'Agenzia delle entrate, si applicavano i principi generali introdotti con il decreto legislativo n. 472 del 1997, con l'unica esclusione della preventiva notifica dell'atto di contestazione, previsto al comma 2 dell'articolo 16.

Come osservato nella circolare n. 28/E, conseguenza naturale al potere sanzionatorio dell'Agenzia

delle entrate era che l'eventuale contenzioso riguardante il provvedimento ricadeva automaticamente nell'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, posto che, secondo l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, essa comprende "... tutte le controversie aventi ad oggetto ... le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari ...".

La modifica apportata dal comma 7, lettera b), ha integralmente sostituito l'articolo 3, comma 5, del DI n. 12 del 2002, "trasferendo" il potere sanzionatorio in capo alla direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente e, pertanto, sembrerebbe che la materia, in caso di contenzioso, venga attratta nell'ambito della giurisdizione del giudice del lavoro, non rientrando più nella previsione di cui al citato articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 546/92.

di

Nicola Fasano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sanzioni-costituzionalmente-robuste>